



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati

Antonello COLOSIMO	Presidente (Relatore - Estensore)
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023

VISTI gli articoli 5, 81, 97, 100, 103, 111, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare, gli articoli 9, 10 e 12;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell'art. 1, a mente del quale il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del T.U. di cui al R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13, di disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione dell'Umbria approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9 del 26 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTA la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1250 del 15 maggio 2018, avente ad oggetto *“Procedure per lo svolgimento dell'attività istruttoria e dell'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, per l'esercizio 2017”*;

VISTO il *“Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) 2023-2025”* approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione 13 dicembre 2022, n. 282;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 21 dicembre 2022, n. 17, *“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)”*;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, *“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025”*;

VISTA la legge della Regione dell'Umbria 2 agosto 2023, n. 9, di *“Assestamento del bilancio*

di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali”;

VISTO il “*Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025*” (ex art. 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011), approvato con D.G.R. n. 1351 del 21 dicembre 2022, e il “*Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato*” approvato con D.G.R. n. 809 del 2 agosto 2023;

VISTA la D.G.R. n. 430 del 10 maggio 2024 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 4 del 14 maggio 2024;

VISTA la D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge, avente per oggetto “*Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023*” e la “*Relazione*” che lo accompagna, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0104601 del 17 maggio 2024 (registrata al n. 1304);

VISTA la D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024, avente ad oggetto “*Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023. Sostituzione allegati H e T alla delibera n. 453 del 17.05.2024 e emendamento atto consiliare n. 2130 del 17.05.2024*”, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0139563 del 14 giugno 2024 (registrata al n. 1681);

VISTA la D.G.R. n. 652 del 9 luglio 2024, avente ad oggetto “*Emendamento atto consiliare n. 2130 del 17.05.2024 “Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023”. Sostituzione allegato T e integrazione dell’allegato X*”, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0160724 del 9 luglio 2024 (registrata al n. 1867);

VISTE le note istruttorie trasmesse ed i correlati riscontri pervenuti dalla Giunta regionale;
VISTE le note di questa Sezione n. 1714 e n. 1715 del 21 giugno 2024, con le quali è stata inviata, rispettivamente alla Regione e alla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione, allo stato dell’istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2023;

VISTA la nota prot. n. 0150344-2024 del 27 giugno 2024 (registrata al n. 1745), con la quale la Regione ha formulato precisazioni e reso chiarimenti alle osservazioni contenute nella predetta minuta di relazione, successivamente integrata con nota n. 2024-0155375 del 3 luglio 2024 (registrata al n. 1817);

VISTA la deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI, adottata all’esito della nell’adunanza camerale per il contraddittorio con la Procura regionale e la Regione Umbria del 4 luglio 2024, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con

ordinanza n. 20 del 20 giugno 2024, con la quale è stato assegnato termine alle parti per depositare memorie conclusive sull'oggetto del giudizio;

VISTA la nota prot. n. 1849 del 6 luglio 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha posto alla Regione specifici quesiti in merito alle risorse destinate nell'esercizio 2023 al finanziamento annuale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

VISTA la memoria presentata dalla Regione Umbria con nota n. 2024-0159295 dell'8 luglio 2024, registrata al n. 1855 di pari data e trasmessa alla Procura regionale con nota prot. n. 1863;

VISTA la requisitoria della Procura regionale per l'Umbria inviata in data 8 luglio 2024, registrata al protocollo n. 1852 di pari data, e trasmessa alla Regione con nota prot. n. 1862, con la quale l'Organo requirente concludeva chiedendo alla Sezione regionale di controllo, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza in ordine al giudizio di parificazione, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. n. 9/1998, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. 118/2011, con gli artt. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost., nonché con gli artt. 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, Cost., e di sospendere il giudizio di parificazione sino alla risoluzione dell'incidente di costituzionalità e, comunque, di escludere l'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S dal perimetro sanitario e rideterminare, conseguentemente, il disavanzo da recuperare ex art. 42, primo e dodicesimo comma, d.lgs. n. 118/2011, e, per l'effetto, negare la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria relativo all'esercizio 2023, nei termini in cui risultava allo stato formulato;

VISTA la D.G.R. n. 678 dell'11 luglio 2024, avente ad oggetto "*Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023. Determinazioni*", inviata dalla Regione con nota n. 2024-0163026 dell'11 luglio 2024, registrata al n. 1882 e trasmessa dalla Sezione alla Procura regionale in pari data, con la quale la Giunta regionale, preso atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI e del verbale allegato alla medesima, nonché delle successive note n. 1849 del 6 luglio 2024 e n. 1862 dell'8 luglio 2024, inviate dalla Sezione, inerenti all'utilizzazione del capitolo 2490_S del bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle attività di ARPA Umbria, nonché delle memorie conclusive tramesse dalla stessa Regione alla Sezione, con nota prot. n. 159295 dell'8 luglio 2024, ha ritirato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014 n.

453, dando mandato *“ai competenti servizi regionali di predisporre nuovamente il disegno di legge Rendiconto generale dell’Amministrazione Regionale per l’esercizio finanziario 2023 prevedendo un accantonamento cautelativo e prudenziale di euro 14.213.516,19 nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare all’articolo 16 della legge regionale 9/1998 anche a seguito del confronto e delle eventuali osservazioni della Corte dei Conti e del comunicato della Conferenza delle Regioni dell’11 luglio in ordine alle iniziative che saranno assunte dalla medesima, a livello nazionale, relativamente alle modalità di finanziamento delle Agenzie regionali”*;

VISTA la decisione n. 116/2024/PARI con la quale la Sezione, all’esito dell’udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato *“non luogo a provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l’esercizio 2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024 e s.m.i.”*;

VISTA la D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge *“predisposto in esecuzione di quanto disposto con D.G.R. n. 678 del 11/07/2024”* avente per oggetto *“Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2023”*, la *“Relazione”* che lo accompagna e i documenti a ciò correlati, inviata dalla Regione con nota n. 2024-0168229 del 18 luglio 2024 (registrata al n. 1927);

VISTE l’ulteriore attività istruttoria espletata dalla Sezione;

VISTA la nota di questa Sezione n. 2555 del 24 settembre 2024, con la quale è stata trasmessa alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, la minuta di relazione, allo stato dell’istruttoria, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell’esercizio 2023;

VISTA la nota prot. n. 2024-0217934 del 30 settembre 2024 (registrata al n. 2622), con la quale la Regione ha formulato precisazioni e chiarimenti alle osservazioni di cui alla predetta minuta di relazione, successivamente integrata con nota n. 2024-0218025 di pari data (registrata al n. 2623);

VALUTATI gli esiti dell’attività istruttoria in ordine alla verifica delle poste finanziarie e patrimoniali contenute nel rendiconto generale della Regione e nei conti ad esso allegati;

UDITI, nell’adunanza camerale del 3 ottobre 2024, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con ordinanza n. 28 del 16 settembre 2024, i rappresentanti della Regione dell’Umbria ed il Procuratore regionale f.f., Consigliere Antongiulio Martina;

VISTI la deliberazione di questa Sezione n. 135/2024/PARI con la quale si è dato atto della definizione del contraddittorio nella adunanza camerale del 3 ottobre 2024;

VISTA la decisione 147/2024/PARI di pari data con la quale il Collegio ha parificato il rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio, rinviando a separato provvedimento la proposizione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e disposizioni correlate;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2025/PARI, depositata in data 15 gennaio 2025, con la quale la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell'art. 1 della legge della regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025", nella parte in cui ha confermato l'applicazione di tale disposizione anche nell'esercizio finanziario 2023, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e); art. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata in G.U. il 22 ottobre 2025, di accoglimento delle censure proposte dalla Sezione;

VISTE le istanze pervenute dalla Regione Umbria - registrata al n. 1119 del 4 novembre 2025 - e dalla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria - registrata al n. 3205 del 6 novembre 2025 - ai fini della riassunzione del giudizio;

VISTA l'ordinanza n. 146/2025/PARI con la quale è stato riassunto il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 e dei conti ad esso allegati per come approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria in pari data, nonché assegnato alla Regione Umbria e alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria il termine del 21 novembre 2025 per contraddire in merito all'incidenza della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata in G.U. il 22 ottobre 2025, in ordine al prosieguo del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023;

VISTO il decreto n. 3 del 6 novembre 2025 con il quale il Presidente della Sezione regionale

di controllo ha fissato l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria - esercizio finanziario 2023, per il giorno 12 dicembre 2025, alle ore 11:30;

VISTA la nota della Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria prot. n. 1924 del 20 novembre 2025, registrata al prot. n. 3309 di pari data, inviata alla Regione Umbria con nota prot. n. 3320 del 25 novembre 2025;

VISTA la nota della Regione Umbria prot. n. 2025-0227908 del 21 novembre 2025, registrata al prot. n. 3315 del 24 novembre 2025, inviata alla Procura regionale con nota prot. n. 3319 del 25 novembre 2025;

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione Umbria con nota prot. n. 3318 del 24 novembre 2025, riscontrate con nota prot. n. 2025-0232277 del 27 novembre 2025, registrata al prot. n. 3335 di pari data, trasmesse alla Procura regionale con pec del 27 novembre 2025;

VALUTATI gli esiti dell'attività istruttoria;

UDITI, nell'adunanza camerale del 1° dicembre 2025, convocata dal Presidente della Sezione regionale di controllo con ordinanza n. 58/2025, i rappresentanti della Regione dell'Umbria e il Procuratore regionale, Presidente Antonietta Bussi;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 156/2025/PARI e il verbale n. 30/2025 parte integrante della stessa, con la quale si è dato atto della definizione del contraddittorio nella adunanza camerale del 1° dicembre 2025 ed è stato confermato lo svolgimento, nel giorno 12 dicembre 2025, alle ore 11:30, dell'udienza di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023, fissata con decreto n. 3/2025 del 6 novembre 2025;

VISTA la requisitoria della Procura regionale per l'Umbria inviata in data 11 dicembre 2025, registrata al protocollo n. 3386 di pari data, con la quale l'Organo requirente concludeva chiedendo alla Sezione regionale di controllo, *“per l'esercizio 2023, di non parificare le poste del capitolo 02490 S, ordinando le necessarie rettifiche sul relativo Rendiconto”*;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2025: i relatori, Presidente Antonello Colosimo e Referendario Francesca Abbati; il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale, Presidente Antonietta Bussi; la Presidente della Giunta regionale, Ing. Stefania Proietti; con l'assistenza della Dott.ssa Antonella Castellani, in qualità di Segretario verbalizzante.

FATTO

1) - In data 17 maggio 2024 questa Sezione regionale di controllo ha ricevuto il disegno di legge di rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 – approvato in pari data dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 453 e successivamente emendato con D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio 2024 – trasmesso per consentire lo svolgimento del giudizio di parificazione, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come previsto dall'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

1.1) - All'esito dell'attività istruttoria svolta, con note prot. n. 1714 e n. 1715 del 21 giugno 2024, la Sezione ha trasmesso, rispettivamente alla Regione e alla Procura regionale, la minuta di relazione, allo stato degli atti, contenente gli esiti delle indagini e le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale regionale dell'esercizio 2023, in merito alle quali la Regione ha formulato precisazioni e reso chiarimenti (nota prot. n. 0150344 del 27 giugno 2024, successivamente integrata con nota n. 0155375 del 3 luglio 2024, nonché documentazione trasmessa con note prot. n. 0156846 e n. 0156854 del 4 luglio 2024).

1.2) - Nel corso della adunanza camerale per il contraddittorio orale con la Procura regionale e la Regione Umbria svoltasi il 4 luglio 2024, l'organo requirente ha espresso dubbi in merito alla legittimità del finanziamento delle funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria, pari ad euro 14.213.516,19, disposto ai sensi dell'art. 16 della l.r. 6 marzo 1998, n. 9, a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale, in considerazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 1/2024.

Con deliberazione n. 115/2024/PARI, il Collegio ha, pertanto, assegnato termine alle parti per depositare memorie conclusive sull'oggetto del giudizio e, con nota prot. n. 1849 del 6 luglio 2024, il Magistrato istruttore ha posto, quindi, alla Regione ulteriori specifici quesiti in merito alle risorse destinate nell'esercizio 2023 al finanziamento annuale dell'A.R.P.A. umbra.

La Regione ha formulato le proprie considerazioni con nota n. 0159295 dell'8 luglio 2024; la Procura regionale, con requisitoria depositata in pari data e trasmessa alla Regione con nota prot. n. 1862, ha concluso chiedendo alla Sezione di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. n. 9/1998 - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. avuto riguardo alla norma interposta di cui all'art. 20 d.lgs. 118/2011, con gli

artt. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost. nonché con gli artt. 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, Cost. – e, comunque, di escludere l'importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S dal perimetro sanitario, rideterminando conseguentemente il disavanzo da recuperare ex art. 42, co. 1 e 12, del d.lgs. n. 118/2011, e, per l'effetto, di negare la parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria relativo all'esercizio 2023, nei termini in cui formulato.

2) - Successivamente, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 678 dell'11 luglio 2024, avente ad oggetto *“Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023. Determinazioni”* (inviata con nota n. 2024-0163026 dell'11/07/2024, registrata al n. 1882), con la quale, preso atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI e del verbale allegato alla medesima, nonché delle successive note n. 1849 del 6 luglio 2024 e n. 1862 dell'8 luglio 2024, inviate dalla Sezione, inerenti all'utilizzazione del capitolo 2490_S del bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle attività di ARPA Umbria e delle memorie conclusive trasmesse dalla stessa Regione l'8 luglio 2024, ha ritirato il disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione Regionale per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014 n. 453, dando mandato ai propri servizi di predisporre una nuova versione *“prevedendo un accantonamento cautelativo e prudenziale di euro 14.213.516,19 nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare all'articolo 16 della legge regionale 9/1998 anche a seguito del confronto e delle eventuali osservazioni della Corte dei Conti e del comunicato della Conferenza delle Regioni dell'11 luglio in ordine alle iniziative che saranno assunte dalla medesima, a livello nazionale, relativamente alle modalità di finanziamento delle Agenzie regionali”*.

2.1) - La Sezione, pertanto, con decisione n. 116/2024/PARI, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato *“non luogo a provvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto lo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17.05.2024 e s.m.i.”*.

3) - Il disegno di legge avente ad oggetto il *“Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2023”* è stato, quindi, nuovamente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 18 luglio 2024, presentato a questa Sezione in pari data, con nota n. 2024-0168229.

Dai dati di rendiconto emergeva (*rectius*, veniva confermato) che la Regione Umbria avesse disposto, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 9/1998, un trasferimento di risorse all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), pari ad euro 14.213.516,19, come

risultante dalle movimentazioni del capitolo della parte spesa del rendiconto per l'esercizio 2023 n. 2490_S (intestato *"art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9"*), a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN).

Risultava, inoltre, valorizzato un (nuovo) accantonamento al 31.12.2023 per *"rischi copertura art. 16 l.r. n. 9/1998"* dell'importo di euro 14.213.516,19, corrispondente alla quota del finanziamento erogato nel corso del 2023 all'A.R.P.A., disposto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l. reg. n. 9/1998, a valere sulle risorse del FSN.

L'accantonamento risulta essere stato destinato, secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione, *"a far fronte all'eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell'esercizio 2023"*; in tale documento si rappresenta, inoltre, che *"a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4/01/2024 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, comma 10 della legge della Regione Siciliana n. 6/2001, che, analogamente alla norma della regione Umbria, dispone l'assegnazione alla propria ARPA di una quota di finanziamento ordinario annuale a carico del Fondo sanitario regionale, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare alla l.r. n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni, relativamente alle modalità di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento cautelativo nel Rendiconto di una somma pari all'intera quota di Fondo sanitario regionale erogato ad ARPA nell'esercizio 2023"*.

4) - Parallelamente, con l.r. 1° agosto 2024, n. 12 *"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali"*, venivano disposte modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, tra le quali l'integrale sostituzione dell'art. 16.

5) - All'esito degli ulteriori accertamenti istruttori, con nota n. 2555 del 24 settembre 2024, è stata trasmessa alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, la nuova minuta di relazione, allo stato degli atti, contenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell'esercizio 2023.

In particolare, veniva sottoposta nuovamente al contraddittorio delle parti la questione relativa alla rilevanza nella fattispecie di quanto affermato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 1/2024 - e, in particolare, pertanto, della conformità a Costituzione dell'art. 16 della l.r. n. 9/1998 - alla luce degli elementi emersi all'esito degli approfondimenti istruttori disposti e del contraddittorio cartolare.

La Regione ha formulato le proprie (ulteriori) controdeduzioni con memorie del 30

settembre 2024 (nota prot. n. 0217934, integrata con nota n. 0218025).

5.1) - Nell'adunanza camerale del 3 ottobre 2024 – nel corso della quale è stato definito il contraddittorio - le parti hanno, quindi, espresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli accertamenti effettuati. La Regione ha trasmesso ulteriori note in data 3 ottobre 2024 (prot. n. 0221264) e in data 8 ottobre 2024 (prot. n. 0224155), sostenendo, con deduzioni in fatto ed argomentazioni in punto di diritto, la sostanziale finalizzazione del finanziamento disposto ai sensi della richiamata normativa al soddisfacimento di esigenze riconducibili ai livelli essenziali di assistenza.

La Procura regionale ha depositato requisitoria scritta in data 10 ottobre 2024 (prot. n. 131), rinnovando conclusivamente le medesime richieste già formulate con l'atto depositato in occasione dell'udienza del 12 luglio 2024.

6) - Con decisione n. 147/2024/PARI, adottata all'esito dell'udienza di parificazione dell'11 ottobre 2024, la Sezione ha parificato il rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio 2023, ad eccezione del capitolo di spesa 2490 (intestato "*art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9*") e conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio, per sollevare, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente¹ alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e disposizioni correlate, ed ha approvato la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

7) - Con ordinanza n. 3 del 15 gennaio 2025, la Sezione, visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della regione

¹ L'art 16 l. r. n. 9/1998 nella formulazione precedente disponeva che "1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo.

2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività di competenza".

Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell'art. 1 della legge della regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025", nella parte in cui ha confermato l'applicazione di tale disposizione anche nell'esercizio finanziario 2023, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e); art. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione, sospendendo il giudizio sul capitolo di spesa 2490_S e sui conseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023.

8) - La Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 150/2025, depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata nella G.U. (1ª serie speciale) n. 43 del 22 ottobre 2025, con la quale, nel ritenere fondate le censure proposte dalla Sezione, ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni sopra indicate. In dettaglio, la Corte costituzionale: "1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell'esercizio finanziario 2023".

9) - La Sezione, con ordinanza n. 146/2025/PARI, adottata nella camera di consiglio del 6 novembre 2025, ha riassunto il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 sospeso, assegnando alla Regione e alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria il termine del 21 novembre 2025 per contraddire in merito all'incidenza della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, in ordine al prosieguo del giudizio di parificazione in parola.

9.1) Il Procuratore Regionale ha inviato le proprie Note in data 20 novembre 2025, evidenziando, con riguardo all'esercizio 2023 che "si è dato atto che l'ammontare del capitolo 02490 S è stato iscritto in forza di norme poi espunte dall'ordinamento regionale:

pertanto, allo stato, non risulta più correlato a una valida fonte legislativa (costituita dalla legge di bilancio), né supportato da un'idonea copertura finanziaria. Diviene, quindi, imprescindibile, al fine della definizione del giudizio di parificazione, che sia accertata la rispondenza al mutato assetto normativo dell'impiego delle risorse del FSR per finanziare le attività dell'A.R.P.A.

In proposito, è opportuno premettere che la Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2020) ha da tempo chiarito come il procedimento di parifica si risolva *...nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme di diritto oggettivo... e che ... ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano* (sentenza n. 146 del 2019).

Ciò premesso, per quanto concerne il Rendiconto per l'esercizio 2023, a fronte dell'esito del giudizio incidentale, l'inserimento del capitolo di spesa 2490 (*"art. 20 c. 2 - spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, L.R. 6.3.98 n. 9"*) recante l'impegno e il pagamento dell'importo di euro 14.213.516,19, a favore dell'Ente in parola, all'interno del perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, non appare più in simmetria con il quadro giuridico scaturito dall'intervento della Consulta, che ha reso prive di fondamento normativo le operazioni contabili in questione.

Ne discende, in ragione del venire meno della base legislativa del finanziamento per spese indifferenziate verso l'Agenzia attraverso entrate del SSR, che il saldo del perimetro sanitario debba essere reintegrato di un importo pari allo stanziamento di cui al capitolo *de quo*, con inevitabili ricadute negative sul risultato di amministrazione.

Per quest'ultimo aspetto, tuttavia, devono evidenziarsi le iniziative assunte dalla Regione [...] Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 18.07.2024 è stato dunque varato il (nuovo) Rendiconto generale [...] nel risultato di amministrazione è stato computato l'importo di euro 14.213.516,19, iscritto nell'apposito accantonamento per l'eventuale ripristino del FSR: il disavanzo finale complessivo è risultato pertanto incrementato di tale cifra.

Alla stregua della tecnica utilizzata per la rilevazione dei fatti gestionali in questione, laddove l'appostamento delle risorse volte alla ricostituzione del perimetro sanitario non ha interessato le quote vincolate del risultato di amministrazione, bensì la parte degli accantonamenti, si pone l'esigenza che siano valutati gli effetti derivanti dalle

contabilizzazioni operate, inclusi quelli incidenti sulla corretta quantificazione del DANC (debito autorizzato e non contratto)”.

Conclusivamente, la Procura ha evidenziato che, ad avviso della stessa, *“dalla dichiarazione d’incostituzionalità della norma, per il periodo temporale in cui la stessa ha avuto applicazione, deriva che la relativa spesa debba gravare sul settore ordinario del Bilancio regionale e non sul Fondo sanitario, e quindi la corrispondente somma debba essere ridestinata al perimetro sanitario medesimo.*

Si fa riserva di formulare osservazioni all’esito di tutte le attività propedeutiche alla definizione del giudizio di parifica, sulla base anche delle risultanze istruttorie eventualmente rassegnate e di quanto potrà essere rappresentato dall’Amministrazione regionale in sede di contraddittorio con la Sezione”.

9.2) – La Regione Umbria ha inviato le proprie deduzioni in data 21 novembre 2025, nei seguenti termini: *“si richiama la documentazione già trasmessa in sede di istruttoria del giudizio di parificazione 2023 e 2024 rappresentando che per l’esercizio 2023 è stato operato un accantonamento finalizzato a far fronte all’eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell’esercizio 2023 all’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente (A.R.P.A), previsto dall’articolo 16, comma1 della l.r. 6 Marzo 1998 n. 9 a valere sulla quota del fondo sanitario nazionale destinata dallo Stato al finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione ambientale”.*

9.3) – Con successiva del 24 novembre 2025 la Sezione ha, quindi, formulato richieste istruttorie, chiedendo, con riguardo all’esercizio 2023, di relazionare sugli adempimenti conseguenti alla citata sentenza n. 150/2025, con particolare riferimento all’accantonamento disposto sul risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2023.

9.4) - L’Amministrazione regionale ha riscontrato la richiesta con nota del 27 novembre 2025, riferendo, con riguardo all’esercizio 2023, che *“alla luce della recente sentenza n. 12/2025 della Corte dei conti Sezioni Riunite, per entrambi gli esercizi 2023 e 2024, appare altresì coerente rappresentare come in concreto l’ARPA abbia espletato e continui ad espletare quelle attività sanitarie che in applicazione dell’articolo 3 del D.L. 496/1993, oggi articolo 15 della legge n. 132/2016, sono state trasferite alle Agenzie.*

Per tali finalità sono state trasferite a queste ultime le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), nonché il personale, l’attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle Unità Sanitarie Locali adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione ambientale. La medesima norma statale prevedeva,

infatti, che tali funzioni, in base al principio dell'invarianza finanziaria, dovevano essere finanziate con riduzioni dei trasferimenti destinati alle amministrazioni dalle quali provenivano le funzioni e il personale assegnato alle Agenzie ovvero il Fondo Sanitario.

Il previgente articolo 16 della l.r. n. 9/1998, la cui formulazione originaria non è stata mai modificata fino al 2024, prevedeva il finanziamento delle funzioni inizialmente trasferite all'Agenzia, in attuazione della suddetta legge statale, per un importo di 9 miliardi di lire sul capitolo 2490 appositamente istituito, mediante riduzione di pari importo del capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale.

[...]

Con riferimento agli adempimenti contabili conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025 la Regione Umbria rimane in attesa delle determinazioni di codesta rispettabile Sezione di Controllo in merito alle parti sospese dei Rendiconti 2023 e 2024 al fine di porre in essere le conseguenti operazioni contabili.

Si precisa a tale proposito, ad ogni buon conto, che per l'esercizio 2023 l'accantonamento quale "Fondo ARPA" effettuato in sede di rendiconto approvato con DGR 716 del 18/7/2024 ha già rideterminato sia il saldo contabile sia il DANC".

10) - Nell'adunanza camerale del 1° dicembre 2024 – nel corso della quale è stato definito il contraddittorio – la Procura regionale e la Regione Umbria hanno, quindi, espresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli accertamenti effettuati, ribadendo, sostanzialmente, quanto contenuto nelle memorie scritte sopra citate.

11) - Con deliberazione n. 156/2025/PARI, adottata all'esito della menzionata adunanza camerale e depositata in data 11 dicembre 2025, la Sezione ha dato atto della definizione del contraddittorio nei termini di cui all'allegato verbale n. 30/2025, parte integrante della stessa, confermando, altresì, lo svolgimento dell'odierna udienza di parificazione, fissata con decreto n. 3/2025.

12) - Il Pubblico Ministero ha, quindi, depositato memoria scritta in data 11 dicembre 2025, nella quale ha ribadito le conclusioni formulate nelle menzionate Note del 20 novembre 2025 ed ha chiesto alla Sezione *"per l'esercizio 2023, di non parificare le poste del capitolo 02490 S, ordinando le necessarie rettifiche sul relativo Rendiconto"*.

13) - All'odierna udienza, il Magistrato relatore ha offerto una ricostruzione della vicenda e, la Procura regionale ha ripercorso le osservazioni illustrate nella requisitoria scritta dell'11 dicembre 2025, confermando la richiesta di *"di non parificare le poste del capitolo 02490 S, ordinando le necessarie rettifiche sul relativo Rendiconto"*.

La Presidente della Giunta regionale è intervenuta riferendo che *“le questioni in tema di legittimità costituzionale della normativa in tema di finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente – sottolinea, giustamente sollevate dalla Sezione regionale di controllo dell'Umbria - hanno trovato accoglimento con la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2025 e, al pari delle pronunce relative ai casi di altre regioni, hanno avuto indubitabilmente il merito - e di questo l'Amministrazione è grata alla Sezione - di indurre modifiche negli ordinamenti delle regioni, tra cui l'Umbria che, in questo caso, è la prima tra gli altri e dà l'esempio, indica la strada volta a definire con nettezza il perimetro di utilizzo delle preziose risorse del Fondo sanitario rispetto alle finalità che sono proprie delle risorse destinate alla tutela della salute e a garanzia della erogazione dei livelli essenziali di assistenza”* e che l'Amministrazione *“si conformerà alle determinazioni della Sezione di controllo in merito alle partite sospese dei rendiconti, che dovranno tener conto delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 9 del 1998, al fine di realizzare, nel tempo indicato, le conseguenti necessarie operazioni contabili”*.

DIRITTO

1) - Effetti del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sulla disciplina normativa concernente il finanziamento dell'A.R.P.A. Umbria: la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 150 del 2025, fonda la declaratoria di illegittimità delle disposizioni regionali censurate, su un preciso e coerente percorso argomentativo incentrato sulla violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla norma interposta recata dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Muovendo dalle considerazioni già svolte nella precedente sentenza n. 1 del 2024, la Corte ribadisce che l'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 impone alle Regioni un obbligo stringente di esatta perimetrazione delle entrate e delle spese afferenti al servizio sanitario regionale, al fine di assicurare la separata evidenza contabile delle risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. Tale perimetrazione non assolve a una funzione meramente formale o ricognitiva, ma costituisce un presidio sostanziale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, volto a garantire la confrontabilità, la trasparenza e l'attendibilità delle grandezze finanziarie sanitarie, nonché a prevenire fenomeni di opacità contabile e di indebita commistione tra spese sanitarie e spese di diversa natura.

Alla luce di tale cornice normativa, la Consulta osserva che le disposizioni della legislazione regionale umbra, oggetto di censura, prevedevano un'assegnazione indiscriminata di risorse del Fondo sanitario regionale a favore dell'A.R.P.A., senza operare alcuna distinzione tra le risorse effettivamente destinate a prestazioni sanitarie riconducibili ai LEA e quelle finalizzate allo svolgimento di attività dell'Agenzia prive di carattere sanitario. In particolare, l'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 9 del 1998, nel testo applicabile *ratione temporis*, istituiva un capitolo di spesa alimentato esclusivamente dal Fondo sanitario regionale, destinato a finanziare in modo unitario e indifferenziato il funzionamento complessivo dell'Agenzia, mentre l'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2022, relativo al bilancio di previsione 2023, si limitava a quantificare le somme da trasferire all'A.R.P.A. secondo il medesimo modello. Tale assetto normativo altera in modo diretto la struttura del perimetro sanitario delineata dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, poiché consente di far gravare sul Fondo sanitario regionale spese non selettivamente correlate al finanziamento dei LEA. La violazione non deriva, dunque, da una errata applicazione delle norme regionali, bensì da un vizio strutturale della disciplina legislativa, che, prevedendo una copertura indistinta delle spese dell'A.R.P.A. mediante risorse sanitarie, vanifica gli obiettivi di armonizzazione contabile perseguiti dal legislatore statale.

La Corte chiarisce, altresì, che l'attribuzione all'Agenzia di funzioni che presentano anche profili di rilevanza sanitaria non è idonea a giustificare il mancato rispetto della disciplina del perimetro sanitario, poiché l'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 impone comunque di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i livelli essenziali di assistenza, escludendo che il Fondo sanitario regionale possa essere utilizzato quale fonte generalizzata di finanziamento di attività eterogenee.

Da ciò discende la conclusione secondo cui le disposizioni censurate, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell'A.R.P.A. potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, hanno violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, rendendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio di parificazione.

Alla luce dei principi sanciti dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, la declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti caducanti *ex tunc*, comportando

l'eliminazione dall'ordinamento delle disposizioni censurate come se non fossero mai esistite, limitatamente al perimetro oggetto del giudizio incidentale. Ne consegue che, per l'esercizio finanziario 2023 – che costituisce l'oggetto diretto del giudizio di costituzionalità e del presente giudizio di parificazione – viene meno il titolo normativo idoneo a legittimare l'iscrizione delle risorse in esame nel perimetro sanitario regionale. Tale effetto incide direttamente sul giudizio di parificazione, precludendo la possibilità di attestare la regolarità delle relative poste contabili, indipendentemente dalla loro formale iscrizione nei documenti di bilancio.

Questa conclusione risulta pienamente coerente con il più recente e articolato orientamento delle Sezioni riunite e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che, in fattispecie analoghe concernenti il finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, hanno affermato che la violazione del vincolo di destinazione delle risorse sanitarie e della disciplina del perimetro sanitario di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 integra un'irregolarità sostanziale, incidente sugli equilibri di bilancio e sulla corretta rappresentazione della gestione finanziaria, tale da impedire la parificazione delle poste interessate.

Né può assumere rilievo dirimente, ai fini del superamento delle criticità riferite all'esercizio 2023, la scelta dell'Amministrazione regionale di prevedere accantonamenti cautelativi o prudenziali nel risultato di amministrazione, poiché tali strumenti, pur incidendo sulla quantificazione delle componenti del saldo finale, non sono idonei a sanare la non corretta costruzione del perimetro sanitario né a ripristinare *ex post* la legittimità di una spesa priva di valida base normativa. La funzione del giudizio di parificazione, infatti, non si esaurisce nella verifica dell'equilibrio formale dei saldi, ma implica una valutazione di conformità sostanziale delle poste contabili alle norme di diritto oggettivo, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 146 del 2019 e n. 189 del 2020.

In tale quadro, la successiva modifica del modello di finanziamento dell'A.R.P.A., introdotta dal legislatore regionale con la legge regionale n. 12 del 2024, non è idonea a sanare retroattivamente le criticità afferenti all'esercizio 2023. Il principio di continuità dei bilanci pubblici, infatti, non consente di neutralizzare gli effetti di una spesa costituzionalmente illegittima mediante un intervento normativo sopravvenuto, permanendo, per l'esercizio oggetto di parificazione, l'obbligo di una rigorosa verifica della legittimità sostanziale delle poste iscritte.

Ne consegue che, per l'esercizio finanziario 2023, l'iscrizione nel perimetro sanitario delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in assenza di una base normativa costituzionalmente legittima e di una comprovata riconducibilità delle attività finanziate ai livelli essenziali di assistenza, non può essere oggetto di regolare parificazione, dovendosi in tal modo assicurare il rispetto dei principi costituzionali in materia di equilibrio di bilancio, armonizzazione contabile e tutela dei diritti fondamentali.

2) – Effetti della sentenza n. 150/2025 sul giudizio di parificazione delle spese per il finanziamento dell'A.R.P.A. Umbria.

2.1) – In seguito alla rimozione dall'ordinamento giuridico delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, questa Sezione, al fine di definire il presente giudizio di parificazione, deve valutare gli effetti che il precetto normativo ha prodotto nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, in difformità dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali venuti in rilievo nella motivazione espressa dal giudice costituzionale.

In linea generale, considerato che secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale “i caratteri del procedimento di parifica [...] stabiliti dall'art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [...] e ulteriormente specificati dall'art. 1 [...] del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 [...], convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, [...] rendono il procedimento di parifica ascrivibile al novero dei «controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali» (sentenza n. 101 del 2018) [e che] In tale sede, «la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976) [...], risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo» (sentenza n. 89 del 2017). È evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla «parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano» (sentenza n. 146 del 2019)” (sentenza n. 189/2020, punto 3.1.1 del considerato in diritto), le voci di spesa iscritte in bilancio in forza di tali disposizioni risultano “illegittime per via derivata (essendo, in ultima analisi, prive di idonea copertura normativa)” (SS.RR. per la Regione Siciliana,

decisioni n. 6/2021/SSRR/PARI, n. 2/2022/SSRR/PARI e n. 1/2024/SSRR/PARI).

2.2) – Pertanto, in esito alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'inserimento del capitolo di spesa n. 2490 (intestato "*art. 20, c. 2 - Spese per il finanziamento dell'attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) - art. 16, l.r. 6.3.98 n. 9*") - recante impegni e pagamenti per l'importo di euro 14.213.516,19 - all'interno del perimetro sanitario individuato dalla Regione *ex art. 20, del d.lgs. n. 118/2011* e da allegare al rendiconto *ex art. 63, comma 4, del medesimo testo normativo*.

2.3) – A ciò consegue l'illegittimo impiego delle entrate derivanti dal Fondo sanitario regionale, parimenti ricomprese nel perimetro sanitario, per il finanziamento della spesa in parola, con necessità di rideterminazione del saldo del perimetro stesso al fine di considerare l'avanzo di tali risorse e conseguente modifica del saldo delle risorse vincolate sul relativo risultato di amministrazione, secondo le indicazioni già fornite in tal senso dalle Sezioni Riunite in speciale composizione con la sentenza n. 9/2023/DELC².

2.4) – In relazione agli effetti sull'entità del risultato di amministrazione, parte disponibile (lett. E), occorre, tuttavia, evidenziare che l'Amministrazione, in sede di riapprovazione del disegno di legge del rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 (D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024) ha previsto un accantonamento per "*rischi copertura art. 16 l.r. n. 9/1998*" dell'importo di euro 14.213.516,19, corrispondente alla quota del finanziamento erogato nel corso del 2023 all'A.R.P.A. Umbria – disposto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l. r. n. 9/1998, a valere sulle risorse del FSN - destinato, secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione del Rendiconto 2023, "*a far fronte all'eventuale rischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato nell'esercizio 2023*". In tale documento si rappresenta, inoltre, che "*a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 4/01/2024 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, comma 10 della legge della Regione Siciliana n. 6/2001, che, analogamente alla norma della regione Umbria, dispone*

² In particolare, nella richiamata sentenza, in relazione alla rilevata indebita copertura con risorse del settore sanitario di oneri finanziari per la restituzione di un mutuo, viene precisato che "*11. Eliminato, in modo retroattivo, l'art. 6 della l.r. siciliana n. 3/2016 (C. cost. n. 233/2022) questo Giudice deve ricalcolare le poste ed il saldo contenuti nell'allegato previsto dall'art. 63, co. 4 del d.lgs. n. 118/2011 in ragione della loro difformità con la legge statale (art. 20 del d.lgs. n. 118/2011). Per l'effetto, il perimetro sanitario ha chiuso con un saldo positivo tra risorse destinate al settore sanitario e relative spese di destinazione. Tale differenza positiva, ai sensi del punto 5.4.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, modifica, di pari importo ed automaticamente, la struttura del saldo al 31/12/2019, il quale registra un aumento delle risorse vincolate della "Riga C" del risultato di amministrazione (art. 42 e allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011). 12. L'aumento di valore della "Riga C" determina altresì la crescita del disavanzo finale ("Riga E"). Tale ultima componente del risultato di amministrazione, si rammenta, è in grado di comprimere la capacità di spesa della gestione ordinaria nei cicli successivi di bilancio, rendendo di nuovo disponibili le risorse così risparmiate per il ripristino dell'eroso finanziamento del settore sanitario*".

l'assegnazione alla propria ARPA di una quota di finanziamento ordinario annuale a carico del Fondo sanitario regionale, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione delle modifiche da apportare alla l.r. n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni, relativamente alle modalità di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento cautelativo nel Rendiconto di una somma pari all'intera quota di Fondo sanitario regionale".

2.5) - Pertanto, nel caso di specie, la rimozione dal perimetro sanitario delle spese impegnate e pagate sul capitolo 2490, comporta, per il corrispondente importo (euro 14.213.516,19) un incremento della quota vincolata (lett. C) del risultato di amministrazione 2023 al quale non consegue, tuttavia, un peggioramento del risultato disponibile per effetto della possibilità di utilizzare a tale fine le risorse accantonate di cui sopra, con corrispondente riduzione della quota accantonata (lett. B) e invarianza della parte disponibile (lett. E).

2.6) Le conclusioni cui perviene il Collegio si collocano nel solco di un quadro giurisprudenziale ormai consolidato, nel quale il giudizio di parificazione del rendiconto regionale assume una funzione che trascende la mera verifica formale delle risultanze contabili, configurandosi quale presidio costituzionale della legalità finanziaria, della veridicità del bilancio e della tutela degli equilibri complessivi della finanza pubblica. Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, sino alle più recenti sentenze n. 146 del 2019 e n. 184 del 2022, il bilancio pubblico non costituisce un atto di mera ricognizione contabile, bensì un atto normativo a contenuto vincolato, la cui legittimità sostanziale dipende dal rigoroso rispetto dei principi di copertura, di equilibrio, di armonizzazione contabile e dei vincoli di destinazione delle risorse.

In tale prospettiva, la declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 150 del 2025 assume rilievo decisivo nel presente giudizio, poiché ha rimosso dall'ordinamento, con effetti *ex tunc*, le disposizioni legislative che costituivano il presupposto normativo dell'iscrizione nel perimetro sanitario regionale delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Come chiarito dalla Corte costituzionale, il Fondo sanitario regionale rappresenta un perimetro finanziario rigidamente vincolato, destinato esclusivamente al finanziamento delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, sicché non è consentito farvi gravare oneri riferibili ad attività solo genericamente connesse alla tutela della salute, in assenza di una puntuale perimetrazione funzionale e contabile.

Ne consegue che le poste di spesa assunte in applicazione di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime risultano prive di idonea base normativa e, pertanto, non possono essere oggetto di positiva attestazione nel giudizio di parificazione. Tale approdo risulta coerente con quanto affermato, in fattispecie del tutto analoghe, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana e dalla Sezione regionale di controllo per il Molise, le quali hanno ribadito che la violazione del vincolo di destinazione delle risorse sanitarie e della disciplina del perimetro sanitario integra un'irregolarità sostanziale, incidente sugli equilibri di bilancio e sulla corretta rappresentazione della gestione finanziaria, tale da precludere la parificazione delle poste interessate.

Né può ritenersi che il ricorso ad accantonamenti cautelativi o prudenziali nel risultato di amministrazione sia idoneo a neutralizzare gli effetti della riscontrata illegittimità. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, la funzione del giudizio di parificazione non si esaurisce nella verifica dell'equilibrio formale dei saldi, ma implica una valutazione di conformità sostanziale delle poste contabili alle norme di diritto oggettivo. In tale ottica, strumenti contabili di natura prudenziale non possono sanare *ex post* la non corretta costruzione del perimetro sanitario né legittimare spese prive di valida copertura normativa.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la mancata parificazione delle poste afferenti al finanziamento dell'A.R.P.A. mediante risorse del Fondo sanitario regionale per l'esercizio finanziario 2023 costituisca esito doveroso e costituzionalmente vincolato del presente giudizio. Tale conclusione si pone a presidio non solo della correttezza e trasparenza del bilancio regionale, ma anche della garanzia effettiva dei diritti fondamentali e dell'equilibrio del sistema di finanza pubblica, in coerenza con la funzione assegnata dalla Costituzione alla Corte dei conti quale giudice della legalità finanziaria.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria,

P.Q.M.

NON PARIFICA

il capitolo di spesa 2490 inserito nel perimetro sanitario, recante l'impegno e il pagamento dell'importo di euro 14.213.516,19.

DICHIARA

la conseguente illegittimità del risultato di amministrazione alla data del 31.12.2023 per la quota dei vincoli da trasferimenti, relativamente alla parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al perimetro sanitario per l'importo di euro 14.213.516,19, nonché i conseguenti effetti;

ORDINA

- che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione sia trasmessa ai Presidenti della Giunta e dell'Assemblea legislativa;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 174/2012, copia della presente decisione sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le determinazioni di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025.

Dispositivo letto in udienza.

Il Presidente estensore
Antonello Colosimo



Antonello Colosimo
CORTE DEI CONTI
22.12.2025 15:56:21
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2025

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani



ANTONELLA
CASTELLANI
22.12.2025 19:19:01
GMT+01:00